



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 7 Giugno 1999

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di Giugno dell'anno millenovecentonovantanove con inizio alle ore otto e trentacinque minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Sig. Dino VIERIN**

e gli Assessori

**Sig. Roberto VICQUERY**  
**Sig. Gino AGNESOD**  
**Sig. Piero FERRARIS**  
**Sig. Claudio LAVOYER**  
**Sig. Carlo PERRIN**  
**Sig. Franco VALLET**

NOTIZIA

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore E. PASTORET.

L'Assessore C. LAVOYER si allontana alle ore 09,20', dopo l'approvazione della deliberazione n. 1861 e rientra alle ore 09,35', dopo l'approvazione della deliberazione n. 1866.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale Sig. Livio SALVEMINI.

E' adottata la seguente deliberazione :

N° **1896** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE, EX DPR 22 LUGLIO 1996, N. 484, PER I MEDICI ADDETTI ALL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE, AD INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 4947 IN DATA 30 DICEMBRE 1998 SIGLATO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996";
- visto in particolare il Capo V - art. 63 del D.P.R. 484/96 sopracitato che disciplina le attività di emergenza sanitaria territoriale;
- vista la legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 concernente l'organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
- vista la legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 concernente l'approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 ed evidenziato che tra gli obiettivi operativi che si intendono raggiungere con lo stesso P.S.S.R. risulta inclusa anche l'istituzione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- vista la legge regionale 4 maggio 1998, n. 21, concernente l'istituzione del Servizio di emergenza sanitaria territoriale;
- richiamata la propria deliberazione n. 4947 in data 30 dicembre 1997 recante: "Approvazione dell'accordo tra Regione Valle d'Aosta e organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina generale in attuazione del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484";
- dato atto che con nota in data 12 febbraio 1999 il Coordinamento regionale medici di emergenza territoriale (Co.R.M.E.T.) della Valle d'Aosta ha rappresentato all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali alcune problematiche correlate allo svolgimento della loro attività nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria regionale;
- dato atto che tali problematiche sono state discusse con la rappresentanza del Co.R.M.E.T., l'U.S.L. e la F.I.M.M.G. in qualità di organizzazione sindacale firmataria dell'accordo di cui al D.P.R. 484/96, e che d'intesa è stato elaborato il documento allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4947 del 30 dicembre 1997;
- ritenuto di dover autorizzare il rappresentante del C.o.R.M.E.T. alla firma dell'accordo allegato alla presente deliberazione tenuto conto degli scopi contemplati nello Statuto costitutivo dell'Associazione e tenuto, altresì, conto che la stessa risulta essere l'interlocutore dell'amministrazione per quanto concerne le problematiche legate al servizio svolto dai medici addetti all'emergenza;
- ritenuto di dover, altresì, autorizzare l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali alla sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi;
- dato atto che nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 è previsto un apposito finanziamento relativo alle quote aggiuntive per il personale convenzionato dell'USL e che con provvedimento dirigenziale n. 758 in data 19 febbraio 1999 il Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ha già provveduto al trasferimento all'Azienda di un acconto di Lire 213.000.000 delle suddette quote;



- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 102203 "Trasferimenti all'U.S.L. per lo sviluppo di attività e servizi esercitati da personale dipendente e convenzionato";
- richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;
- richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo-servizio del Servizio di Sanità Territoriale della Direzione Salute dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1°) di approvare l'accordo regionale relativo ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale, ad integrazione dell'accordo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4947 in data 30 dicembre 1997;
- 2°) di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto accordo l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali;
- 3°) di stabilire che il suddetto accordo sia sottoscritto oltrechè dalle parti di cui all'art. 73 del D.P.R. 484/96 anche dal Rappresentante del C.o.R.M.E.T della Valle d'Aosta per le motivazioni in premessa indicate;
- 4°) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all'U.S.L. della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;
- 5°) di stabilire che alle spese derivanti dal presente accordo quantificate in circa 40 milioni per l'anno 1999, provveda l'U.S.L. della Valle d'Aosta nell'ambito dello specifico stanziamento vincolato iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1999 del quale si è già provveduto a liquidare un acconto di Lire 213.000.000 con il provvedimento dirigenziale n. 758 del 19.2.1999 richiamato nelle premesse della presente deliberazione (Rich. n. 7216);
- 6°) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

SS

In Originale Firmato

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal **10 GIU. 1999** per quindici giorni consecutivi.

Aosta, **10 GIU. 1999**

F.to IL DIRIGENTE  
Giovanni M. FRANCILOTTI

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta,

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

### ASSESSORATO SANITA', SALUTE E

### POLITICHE SOCIALI

## ACCORDO REGIONALE RELATIVO AI MEDICI DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1996, N. 484



## **PREMESSA:**

In via prioritaria si ricorda che nella Regione Autonoma Valle d'Aosta con Legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 è stato istituito il Servizio di emergenza sanitaria territoriale che opera all'interno del sistema territoriale di soccorso facente capo all'Unità operativa di soccorso sanitario 118 (U.O. 118) ed alla relativa articolazione sul territorio.

Tale normativa ha, altresì, disciplinato i requisiti per l'accesso al Servizio prevedendo, in via prioritaria, il possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza di apposito corso di formazione disposto dalla Regione ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 e, in subordine, il possesso di almeno uno dei requisiti contemplati nell'art. 5 della legge regionale 21/98 soprarichiamata.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 17 maggio 1999 si è, successivamente, provveduto, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 21/98 a determinare i criteri per la valutazione dei requisiti richiesti per l'accesso del personale medico al Servizio di emergenza sanitaria territoriale.

Ciò premesso, tenuto conto che la posizione delle Regioni in vista del prossimo rinnovo delle Convenzioni Nazionali (Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Specialistica Ambulatoriale) considera ormai mature alcune decisioni innovative, quali quelle relative allo scorporo della figura del medico di emergenza dalla Convenzione di medicina generale, valutando la fattibilità di un processo di passaggio alla dipendenza di queste professionalità e che, comunque, andrà chiarito quale sarà il contenuto del decreto delegato della cosiddetta "RIFORMA TER", si evidenzia che quanto disciplinato dal presente accordo non può che avere carattere transitorio e non può, comunque, in questa fase, per le motivazioni di cui sopra, andare a definire aspetti giuridici ed economici che a breve potrebbero essere sostanzialmente modificati a livello nazionale.

Si ritiene, pertanto, che possano essere affrontati allo stato attuale soltanto alcuni degli aspetti di criticità evidenziati dal personale interessato per cui le parti concordano, nelle more del rinnovo della convenzione nazionale, quanto segue:

## **COMPITI DEL MEDICO ADDETTO AL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE**

Il Medico addetto al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, di seguito denominato M.E.T., oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 65 comma 1. del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 svolge i compiti correlati alle attività disciplinate dalla legge regionale n. 21/98, istitutiva del Servizio medesimo, e più precisamente:

- l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche d'urgenza;

- l'effettuazione di interventi di assistenza e di primo soccorso con mezzi attrezzati;
- l'effettuazione di prestazioni d'urgenza e di interventi domiciliari e territoriali nelle fasce notturne, festive e prefestive
- collaborazione all'attività di soccorso sanitario svolta dall'U.O. 118

### **MASSIMALE ORARIO del M.E.T.:**

Al fine di salvaguardare il livello qualitativo del Servizio, gli incarichi a tempo indeterminato vanno conferiti di norma, a 38 ore settimanali e comportano l'esclusività del rapporto.

L'Azienda in relazione a particolari situazioni organizzative potrà, sentito il Comitato Consultivo Aziendale, proporre ipotesi organizzative diverse da quelle sopra riportate.

Fermo restando che il servizio assicurato dai MET comporta un fabbisogno complessivo annuale pari a 35040 ore, si concorda che per situazioni configurabili quali interruzione di pubblico servizio, ed in accordo con i medici interessati, si può effettuare il prolungamento del turno secondo direttive aziendali.

Le ore aggiuntive effettuate eccedenti il debito orario mensile quantificabile in 168 ore complessive corrispondenti a 14 turni di 12 ore, verranno remunerate dall'Azienda sulla base di apposita distinta mensile convalidata dal Responsabile dell'U.O. 118.

### **REPERIBILITA'**

Per coprire improvvise necessità devono essere previsti, dal Responsabile dell'U.O. 118, ove possibile, in numero da stabilire a livello aziendale, turni di 12 ore di reperibilità domiciliare medica, notturna, festiva e prefestiva.

Il medico attivato dalla centrale operativa ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile e di raggiungere il punto di emergenza territoriale non oltre 30 minuti dalla chiamata.

Si concorda, inoltre, che per le 12 ore di reperibilità domiciliare al medico venga corrisposto un gettone onnicomprensivo lordo di lire 40.000 di fatto già previsto dall'art. 17 del D.P.R. 41/91.

### **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Considerate le esigenze professionali del Servizio e la necessità di un aggiornamento continuo e puntuale, si concorda che, su richiesta del Responsabile dell'U.O. 118 il Medico del servizio di emergenza territoriale ha l'obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, per un massimo di 40 ore annue. Tali ore verranno conteggiate a tutti gli effetti come ore lavorative.



L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dei turni di servizio.

Qualora l'Azienda ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto dal comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e c, comunque, strettamente connesso con l'attività di servizio può prevedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previamente determinate, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo.

## **SERVIZIO MENSA**

E' prevista la possibilità per i medici del servizio di emergenza territoriale di accedere al servizio mensa secondo modalità stabilite dall'Azienda.

In caso di trasporto assistito al medico spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto e alloggio secondo modalità stabilite dall'Azienda.

## **ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI**

L'Azienda, contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, deve assicurare i medici ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 484/96 compresa la copertura in itinere e compresa l'attività di aggiornamento/addestramento effettuata presso l'Azienda medesima.

Per i medici dei servizi di emergenza territoriale l'Azienda deve attivare anche una copertura assicurativa "RCT" comprendente la copertura spese legali come previsto per i medici dipendenti.

## **DURATA DELL'ACCORDO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI.**

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e scade alla data di sottoscrizione del prossimo accordo regionale da stipularsi ai sensi del nuovo accordo nazionale per la medicina generale, fatte salve diverse ed incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia.

Con la stessa decorrenza decorrono gli effetti economici derivanti dal presente accordo.

## **NORMA TRANSITORIA**

Le parti concordano di rinviare la definizione di ulteriori aspetti giuridico-economici che riconoscano la peculiarità del lavoro svolto dai MET, tenuto conto degli sviluppi che la problematica avrà a livello nazionale evidenziando che, comunque, se non interviene il nuovo accordo nazionale entro il 31 dicembre 1999 tali aspetti verranno affrontati a livello regionale.



Aosta, il

Per la parte pubblica :

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
SALUTE E POLITICHE SOCIALI  
DOTT. ROBERTO VICQUERY

Per le organizzazioni  
sindacali di  
categoria

F.I.M.M.G.  
DOTT. ROBERTO ROSSET  
(SEGRETARIO)

---

IL RAPPRESENTANTE DEL  
C.o.R.M.E.T. VALLE D'AOSTA  
DOTT.SSA ROBERTA VITTORANGELI

---

PER L'ORDINE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI  
(per gli aspetti di deontologia professionale)  
DOTT. ANTONIO CERRUTI

---

In Originale Firmato

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal **10 GIU. 1999** per quindici giorni consecutivi.

Aosta, **10 GIU. 1999**

F.to IL DIRIGENTE  
Giovanni M. FRANCILOTTI

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta,

---

PER L'ORDINE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DENTISTI  
(per gli aspetti di decorosa professione)  
DOTT. ANTONIO CERELLI